

All'attenzione
del Presidente della Commissione Bilancio Annunziata Di Lallo
del Presidente della Commissione Statuto Luca Marenza
degli Uffici competenti
e p.c.
del Presidente del Consiglio Mario Santocchio
della Segretaria Generale Giovanna Imperato

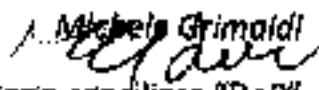
Oggetto: Bilancio Partecipato

Gentili colleghi,

come preannunciato nelle scorse commissioni consiliari, vi invio (Allegato A) una
bozza di regolamento per l'istituzione anche nella nostra città del Bilancio
Partecipato, importante strumento di partecipazione e democrazia.

Certo di un vostro riscontro, vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione e la
disponibilità.

Cordiali saluti

Michel Grimaldi

Capogruppo consiliare "DeP"

*Il documento è stato consegnato al Presidente del Consiglio
e al Presidente della Commissione Bilancio e Statuto
il 10/01/2020.*

[Allegato A]

Regolamento del Bilancio Partecipativo

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1: Definizione e finalità

Art. 2: Ambiti tematici della partecipazione

Art. 3: Avanti diritto alla partecipazione

Capo II - Procedura partecipata

Art. 4: Fasi e modalità della partecipazione

Art. 5: Istituti e forme della partecipazione

Art. 6: Suddivisione in aree territoriali

Art. 7: Azioni di promozione della partecipazione

Capo III – Referendum Partecipativo

Art. 8: Il Referendum Partecipativo

Capo IV - Norme finali

Art. 9: Risorse

Art. 10: Entrata in vigore

Art. 11: Informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 12: Pubblicità del regolamento

Art. 13: Revisione del regolamento

REGOLAMENTO COMUNALE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Definizione e finalità

Il Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'Ente nelle aree e nei settori nei quali l'Ente ha competenza diretta. La sua attuazione è funzionale al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dal Titolo V della Costituzione Italiana.

Con il presente regolamento viene disciplinata il processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio del Comune di Scafati.

Il Bilancio partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta. Rappresenta un'occasione di apprendimento reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione nella possibilità da parte dei cittadini di incidere sulle scelte istituzionali, e da parte dell'Amministrazione di comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte di governo del territorio.

Il Comune di Scafati riconosce alla cittadinanza il potere di decidere gli indirizzi di una parte della proposta del bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente regolamento.

L'intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei loro bisogni nonché a comprendere le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.

Art. 2: Ambiti tematici della partecipazione

Il Consiglio comunale, con atto deliberativo espresso a maggioranza assoluta degli eletti, fissa annualmente, in tempo utile, sentita la Giunta comunale, la quota percentuale delle previsioni di bilancio da sottoporre alla procedura partecipata. Insieme alla quota, il Consiglio comunale stabilisce anche le aree tematiche oggetto della procedura.

La quota di bilancio da sottoporre alla procedura partecipata non può mai essere inferiore al 5% del computo totale.

Per motivi di equilibri di bilancio sono escluse le proposte che, pur pertinenti alle aree tematiche individuate, incidano negativamente sulla parte entrata del bilancio di previsione.

L'Assessorato al bilancio e la Commissione consiliare bilancio sono responsabili dell'organizzazione e della gestione del processo partecipativo.

Art. 3: Avanti diritto alla partecipazione

La partecipazione è un diritto inalienabile della popolazione e della comunità. Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune di Scafati, ovvero:

- tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, senza distinzioni di nazionalità, confessione religiosa, orientamento politico;

- le associazioni, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale.

CAPO II - PROCEDURA PARTECIPATA

Art. 4: Fasi e modalità della partecipazione

Il procedimento di bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:

a. Prima fase – Informazione

Costituisce il primo livello di partecipazione in cui avviene la presentazione del percorso e dei materiali per la partecipazione.

Il Comune di Scafati renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza nel processo di formazione di una parte del bilancio di previsione, nonché della tempistica, della modulistica e di ogni altra informazione utile a favorire la partecipazione.

L'informazione sarà avviata mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico da far affiggere sul territorio comunale, nonché con l'inserimento dello stesso avviso nella specifica sezione del sito internet del Comune.

I cittadini scafatesi dai sedici anni in su potranno così iscriversi ad un apposito elenco, dal quale verranno in seguito sorteggiate dieci unità per quartiere, le quali costituiranno l'assemblea denominata "Assemblea della partecipazione", che approverà (con la maggioranza qualificata del 2/3 degli aventi diritto) il "Documento della partecipazione".

I membri dell'assemblea della partecipazione svolgono il proprio incarico in maniera gratuita e senza onere alcuno per il comune. Sono incompatibili con tale funzione il Sindaco, i membri della Giunta, i consiglieri comunali, gli amministratori ed i revisori dei conti delle società miste a capitale interamente o parzialmente pubblico, i dirigenti dell'Ente comune afferenti ai settori economici, i titolari in via diretta o indiretta di ditte o imprese potenzialmente in conflitto di interesse con le possibili deliberazioni della "Assemblea della partecipazione".

Nella composizione dell'Assemblea deve essere rispettato il criterio della parità assoluta di genere.

b. Seconda fase – Consultazione e raccolta delle proposte

Entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, ogni avente diritto tra quelli indicati all'articolo 3 del presente regolamento potrà far pervenire il proprio contributo, sotto forma di osservazioni e proposte che dovrà essere esplicitato nell'apposita scheda di partecipazione, e presentato nei tempi e nelle modalità indicate dall'avviso pubblico stesso.

La scheda di partecipazione potrà essere ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente dal sito internet del Comune.

La presentazione delle proposte dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

1. tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune, direttamente da parte del proponente;
2. tramite posta elettronica certificata.

Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche di cui all'art.2. Per ogni area tematica di interesse potrà essere presentata una sola scheda con un massimo di cinque proposte.

Inoltre dovranno essere svolti più incontri pubblici (almeno uno per "quartiere"), che costituiranno la sede, oltre che dell'illustrazione sintetica della procedura e degli atti sottoposti al processo di partecipazione, anche della raccolta delle proposte attraverso la compilazione degli appositi moduli messi a disposizione dei partecipanti.

c. Terza fase - Valutazione delle proposte

Le proposte, le osservazioni e i progetti presentati nei termini stabiliti nell'avviso pubblico sono verificate dai tavoli tecnici di approfondimento, composti dai dirigenti dell'Ente competenti in materia e da due delegati (uno per la maggioranza, l'altro per la opposizione) delle rispettive commissioni consiliari competenti in materia.

I criteri con i quali si valutano le proposte sono i seguenti:

- fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
- stima dei costi;
- caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
- caratteristica dell'innovazione;
- valore d'uso ispirato al principio del bene comune e del libero accesso;
- compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Le proposte e le osservazioni dei cittadini ritenute compatibili dai tavoli tecnici con i criteri stabiliti, vengono trasmesse all'Assemblea della partecipazione. I tavoli tecnici non possono in alcun modo esprimere valutazioni soggettive nel merito delle proposte, ma possono e devono esprimere esclusivamente una valutazione di fattibilità giuridica, di compatibilità con i regolamenti dell'Ente e una stima dei costi.

d. Quarta fase - Documento della partecipazione

Le proposte e le osservazioni dei cittadini, valutate dai tavoli tecnici, con esclusione di quelle che risultino in contrasto con la disciplina di regolamento o il cui contenuto non sia pertinente, saranno ordinate, raccolte e inoltrate all'Assemblea della Partecipazione.

Le proposte che verranno approvate dalla suddetta assemblea, il cui costo complessivo non dovrà mai essere superiore alla percentuale di bilancio indicata dal Consiglio comunale (Art. 2, comma 1), verranno raccolte in un documento denominato "Documento della Partecipazione".

Il documento sulla partecipazione sarà inoltrato alla Giunta Comunale e costituirà parte del progetto del bilancio di previsione. Il documento sulla partecipazione sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune nella sezione *Amministrazione Trasparente*.

Art. 5: Istituti e forme della partecipazione

L'Amministrazione comunale adotta le misure necessarie a svolgere tutte le fasi della partecipazione di cui al precedente articolo.

Le sedute dell'Assemblea della partecipazione si svolgono presso l'Aula Consiliare. Per essere ritenute valide devono contare la presenza di almeno il 50% più uno dei propri membri. I lavori dell'assemblea sono coordinati dal Dirigente del settore Finanze dell'Ente e presieduti di volta in

volta da un cittadino diverso, eletto - con scrutinio segreto, a maggioranza semplice e con alternanza di genere per ogni seduta - dall'Assemblea stessa. Il presidente dell'Assemblea nomina un ufficio di presidenza composto da due cittadini (uno per genere) e un segretario verbalizzante, coadiuvato nel suo lavoro da un funzionario dell'Ente.

Il "Documento della Partecipazione" dovrà essere approvato in prima e in seconda battuta con 2/3 dei voti degli aventi diritto, e a partire dalla terza votazione sullo stesso da almeno il 50% più uno degli aventi diritto.

Hanno diritto di parola e di voto il Presidente del Forum dei Giovani, due rappresentanti di Istituto per ogni scuola media superiore della città, due rappresentanti per ogni organismo partecipativo riconosciuto dallo Statuto e attivo all'avvio della procedura del BP (forum, consulte etc.), un rappresentante per ogni organizzazione sindacale operante sul territorio e riconosciuta a livello nazionale, un rappresentante per ogni organizzazione associativa operante sul territorio e avente un membro di diritto nel Forum nazionale dei giovani, i rappresentanti delle comunità religiose locali (o un loro delegato).

Hanno diritto di parola ma non di voto nell'Assemblea l'Assessore al Bilancio, l'Assessore alla Partecipazione (se previsto tra le deleghe assegnate dal Sindaco) ed i componenti della Commissione consiliare Bilancio.

I lavori dell'Assemblea sono svolti in forma pubblica e se ne dà avviso alla cittadinanza tramite i canali di informazione dell'Ente. L'Assemblea è convocata dal Responsabile del settore Finanza del Comune con almeno 5 giorni di anticipo, in orari compatibili con la partecipazione dei lavoratori.

L'assemblea può dotarsi di un proprio regolamento autonomo, se proposto da 1/10 dei suoi partecipanti e se approvato dai 2/3 dei membri. L'Assemblea può altresì dividersi in gruppi di lavoro afferenti le singole aree tematiche: ogni gruppo di lavoro può esprimere parere favorevole o negativo su di una proposta di progetto, o la discussione ed il parere all'Assemblea nella sua interezza.

Art. 6: Suddivisione in aree territoriali;

Ai fini della procedura partecipata il territorio comunale può essere suddiviso in aree territoriali denominate "quartieri", e che possono coincidere con le unità amministrative decentrate quali frazioni ed altre eventuali da individuare (parrocchie, scuole, etc.).

Art. 7: Azioni di promozione della partecipazione

L'Amministrazione comunale favorisce la partecipazione dei cittadini sia in forma individuale sia attraverso associazioni o gruppi anche informali presenti sul territorio comunale, al fine di ridurre i rischi di marginalizzazione dei singoli e di categorie di soggetti.

L'Amministrazione ha il compito di rendere noto e pubblicizzare, tramite gli strumenti di volta in volta necessari, le modalità di adozione delle scelte emerse dalla procedura partecipata, le fasi di progettazione, finanziamento e realizzazione delle opere previste nel Bilancio annuale.

L'Amministrazione promuove la partecipazione dei cittadini anche mediante l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

CAPO III – REFERENDUM PARTECIPATIVO

Art. 6: Il referendum Partecipativo

Nel caso di opere pubbliche che impegnino cifre di bilancio superiori ai 2 milioni di euro, 2/3 dell'assemblea della partecipazione o 2000 cittadini-sottoscrittori o 10 consiglieri comunali possono entro 30 giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio chiedere un Referendum cittadino sulla decisione.

Il Referendum dovrà svolgersi entro 60 giorni dal deposito delle firme necessarie ad espletare richiesta. L'esito del Referendum è vincolante.

CAPO IV - NORME FINALI

Art. 9: Risorse

L'Amministrazione comunale impegna le risorse necessarie per la gestione della procedura partecipata.

Art. 10: Entrata in vigore

In prima applicazione, ovvero nelle more dell'adozione di un nuovo Regolamento degli Istituti di Partecipazione, che individui le modalità di funzionamento e i meccanismi di assunzione delle decisioni dell'evento partecipativo, nonché i rapporti di questo con la Giunta e il Consiglio comunale, gli stessi saranno disciplinati dal presente Regolamento, fatti salvi il rispetto e la compatibilità con le disposizioni statutarie prevalenti.

Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.

Art. 11: Informativa sul trattamento dei dati personali

Al sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, all'atto della raccolta dei dati personali sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti all'interessato.

Art. 12: Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma delle disposizioni di legge, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 13: Revisione del regolamento

Le procedure descritte nel presente regolamento hanno natura sperimentale, pertanto il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificarle dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di Legge. Il termine sperimentale è usato per sottolineare il carattere "work in progress", quindi di continua evoluzione, del percorso partecipativo.

